

Nuovo regime dei minimi con tassazione al 5%: requisiti d'accesso

Alessandro Versari – dottore commercialista, revisore legale e pubblicista in Rimini

Quando ci si mette in proprio, si sa, le questioni organizzative da affrontare sono molteplici. Fra quelle da non trascurare rientra indubbiamente la scelta del regime fiscale più conveniente. Attualmente, quello che garantisce il minor carico impositivo è senza dubbio il “regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” di cui all'art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, che dal 2012 prende il posto del precedente “regime dei minimi”. I vantaggi che si possono ottenere sono molteplici. Innanzitutto, il reddito professionale realizzato nell'anno viene assoggettato ad un'imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali con un'aliquota pari solamente al 5%. Per fare un esempio, a fronte di un reddito di euro 10.000, sono dovuti all'Erario solo 500 euro. I contribuenti che scelgono questo regime sono inoltre esonerati dalla maggior parte degli obblighi in materia di IVA, non sono soggetti ad Irap e nemmeno agli studi di settore.

Per l'ingegnere che nel 2012 inizia la libera professione in forma individuale, è dunque consigliabile verificare se sussistono le condizioni per aderirvi¹. Non tutti possono, infatti, fruirne: fa da contraltare ai numerosi aspetti positivi una serie di cautele normative volte a circoscrivere l'applicazione del regime ai soggetti per i quali è stato appositamente pensato dal Legislatore. La finalità della norma è quella di “*favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, [...] favorire la costituzione di nuove imprese*”². Nel dettaglio, il co. 2, art. 27 del DL 98/2011 stabilisce che per accedere al regime agevolato, devono essere rispettate in via preliminare le seguenti condizioni:

- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio della professione, un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- la professione da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Si vuole evitare, in questo modo, che il contribuente muti la propria veste giuridica al solo fine di godere delle agevolazioni previste dal regime. La circ. 17/E del 30 maggio 2012 ha chiarito che la mera prosecuzione della stessa attività si ha quando il carattere della novità sussiste solamente sotto l'aspetto formale, in quanto viene – di fatto – svolta un'attività in continuità con la precedente, ad esempio perché esercitata nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti e utilizzando gli stessi beni strumentali della precedente. Fa eccezione il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio della professione. Non osta all'accesso al nuovo regime neanche l'aver svolto, nell'anno precedente, prestazioni occasionali di cui all'art. 67 del D.P.R. 917/86³.

A tali requisiti si aggiungono quelli già previsti per l'ingresso nel “vecchio” regime dei minimi, quello vigente fino al 31 dicembre 2011, stabiliti dai commi 96 e 99 della L. 244/07. Nel dettaglio, il co. 96 stabilisce che il regime può essere applicato dalle persone fisiche che nell'anno di esercizio della propria attività presumono:

- di conseguire ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro (ragguagliati ad anno⁴);

¹ Si precisa che il regime di vantaggio in oggetto non è applicabile solo alle “nuove” partite IVA ma anche a coloro che hanno intrapreso un'attività professionale o imprenditoriale anche successivamente al 31 dicembre 2007. Per approfondimenti si rinvia alla circ. n. 17/E del 30 maggio 2012 emanata dall'Agenzia delle entrate.

² Art. 27 co. 1, DL 98/11.

³ Altra condizione preliminare, che non dovrebbe però interessare i liberi professionisti, riguarda il proseguimento di un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto. In questo caso, l'ammissione al regime dei minimi si ottiene solo se l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non è stato superiore a 30.000 euro.

⁴ Così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con circ. 21.12.2007 n. 73, par. 2.1.

- di non sostenere spese per lavoro dipendente o per collaboratori;
- di non acquistare, anche mediante contratti di appalto e di locazione, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro ⁵.

Il co. 99 esclude inoltre dal regime in esame:

- i soggetti non residenti;
- gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni professionali o a società a responsabilità limitata che aderiscono al regime della "piccola trasparenza" di cui all'articolo 116 del D.P.R. 917/86 ⁶.

Se non esistono cause ostative all'ingresso del nuovo regime dei minimi, di esso si può beneficiare per il periodo di imposta in cui si inizia l'attività e per i quattro periodi successivi. I giovani professionisti che, allo scadere del quinquennio, non avessero ancora compiuto i 35 anni, possono però prolungare l'applicazione del regime fino al periodo d'imposta di compimento di tale età.

Si rimanda ad un successivo contributo l'illustrazione delle principali caratteristiche del regime di vantaggio testé illustrato, delle modalità di fatturazione e dichiarazione nonché delle le cause di disapplicazione.

alessandro@studioversari.it
www.studioversari.it

PRINCIPALI DOCUMENTI DI PRASSI IN MATERIA:

CIRCOLARI	
ESTREMI	CONTENUTO
Circ. n. 17/E del 30 maggio 2012 Agenzia delle Entrate – Dir. Centrale Normativa	Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 – Primi chiarimenti
Circ. n. 39/E del 1° agosto 2011 Agenzia delle entrate – Dir. centr. accertamento	Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi. Articolo 27 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Inclusione nell'archivio dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie e connessa attività di controllo.
Circ. n. 59/E del 23 dicembre 2010 Agenzia delle entrate - Dir. centrale normativa	IVA – Applicabilità del meccanismo dell'inversione contabile o reverse charge alle cessioni di telefoni cellulari e microprocessori se il cessionario è soggetto residente in Italia – Decisione di esecuzione del Consiglio del 22 novembre 2010 che autorizza l'Italia a introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE - Art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – PARAGRAFO 2.
Circ. n. 53/E del 21 ottobre 2010 Agenzia delle entrate – Dir. normativa	Comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list – Art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
Circ. n. 38/E del 23 giugno 2010 Agenzia delle entrate – Dir. normativa	Profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti

⁵ Fra le condizioni rientra anche quella di non effettuare cessioni all'esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo stato della città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, operazioni non imponibili in virtù di trattati ed accordi internazionali, ma sono ipotesi poco frequenti nell'ambito delle attività degli ingegneri.

⁶ Sono altresì escluse le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA ed coloro che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato o di terreni edificabili. Le due condizioni sopradescritte non riguardano però gli ingegneri liberi professionisti.

	contabili – PARAGRAFO 6.
Circ. n. 36/E del 21 giugno 2010 Agenzia delle entrate – Dir. normativa	Recepimento Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE – Quesiti pervenuti al Forum Intrastat – PUNTO 3.
Circ. n. 47/E del 18 giugno 2008 Agenzia delle Entrate	Contribuenti minimi – Lavoro autonomo – Procedure e rettifiche della dichiarazione – Soggetti Ires – Società non operative – Società di persone e di capitali - Consolidato nazionale e trasparenza – Studi di settore – L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008) – Incontri con la stampa specializzata – Risposte a quesiti – PUNTO 2.
Circ. n. 13/E del 26 febbraio 2008 Agenzia delle Entrate – Dir. normativa e contenzioso	Imposte sui redditi – IVA – Irap - Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria per l'anno 2008 – Profili interpretativi emersi nel corso della videoconferenza del 21 febbraio 2008.
Circ. n. 12/E del 19 febbraio 2008 Agenzia delle entrate - Dir. Normativa e Contenzioso	Imposte sui redditi - IVA - Irap - Tonnage Tax - Fiscalità internazionale - Agevolazioni - "Telefisco 2008": risposte a quesiti – PARAGRAFO 4.
Circ. n. 7/E del 28 gennaio 2008 Agenzia delle Entrate – Dir. normativa e contenzioso	Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – Art. 1, commi da 96 a 117, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, Finanziaria per l'anno 2008 – Ulteriori chiarimenti.
Circ. n. 73/E del 21 dicembre 2007 Agenzia delle Entrate	Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – Art. 1, commi da 96 a 117, della legge finanziaria per il 2008.

RISOLUZIONI	
ESTREMI	CONTENUTO
Ris. n. 52/E del 25 maggio 2012 Agenzia delle entrate. Dir. Centrale Servizi ai contribuenti	Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Ris. n. 27/E del 7 marzo 2011 Agenzia delle entrate - Dir. Centrale normativa -Interpello - Art. 11, L. 27 luglio 2000, n. 212	Regime dei contribuenti minimi - Chiarimenti in merito alla fattispecie di esclusione prevista dall'art. 1, c. 99, lett. d), della L. 24 dicembre 2007, n. 244.
Ris. n. 123/E del 30 novembre 2010 Dir. Centrale Normativa - Interpello ai sensi dell'art. 11 della L. n. 212 del 2000.	Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in caso di fuoriuscita dal regime
Ris. n. 146/E del 9 giugno 2009 Agenzia delle entrate – Dir. Normativa e contenzioso - Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000.	Regime dei contribuenti minimi - fattispecie di esclusione, contestuale partecipazione a società di persone nello stesso periodo d'imposta. Art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007
Ris. n. 132/E del 27 maggio 2009 Agenzia delle entrate – Dir. normativa e contenzioso - Irap - Consulenza - giuridica – Opzione per il regime dei contribuenti minimi – richiesta di parere	Determinazione della base imponibile del periodo d'imposta precedente a quello di efficacia del regime
Ris. n. 108/E del 23 aprile 2009 Agenzia delle entrate – Dir. normativa e contenzioso	IVA - Agevolazioni - Contribuenti minimi -Semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi - Applicazione dell'art. 2 del DPR 21 dicembre 1996, n. 696.
Ris. n. 365/E del 3 ottobre 2008 Agenzia delle entrate – Dir. Normativa e Contenzioso - Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia.	Regime semplificato per i contribuenti minimi - Imposta di bollo su quietanza
Ris. n. 311/E del 21 luglio 2008 Agenzia delle Entrate – Dir. normativa e contenzioso - IVA - - Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000.	Requisiti di accesso al regime dei contribuenti minimi - Articolo 1, comma 96 Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Ris. n. 275/E del 3 luglio 2008 Agenzia delle Entrate - Dir. Normativa e contenzioso - Interpello ai sensi dell'art. 11 della L. n. 212 del 2000.	Imposte sui redditi - IVA - Agevolazioni - Regime per i contribuenti minimi - L. 24 dicembre 2007, n. 244 - Requisiti di accesso
Ris. n. 241/E del 12 giugno 2008 Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso - Interpello ai sensi dell'art. 11, L. n. 212/2000	IVA - Regime dei contribuenti minimi - Art. 1, commi da 96 a 117, L. 24 dicembre 2007, n. 244